

STATUTO

**ALTHAEA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
TIPO A A R.L.
ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE (ONLUS)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV CONTRADA S.
ORONZO 45/A
Numero REA: AV - 140603
Codice fiscale: 02173050648
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL
N. 5080 DI RACC.

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - RINVIO - DURATA

Articolo 1. Denominazione - Sede - Rinvio.

E' costituita ai sensi dell'art. 1), lettera a) della legge 8 Novembre 1991

n. 381 una Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, con sede nel

Comune di Avellino denominata "ALTHAEA Società Cooperativa sociale di

Tipo A a r.l. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

all'indirizzo comunicato dall'organo amministrativo presso il registro

delle imprese.

Con decisione dell'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in

Italia e all'estero, filiali e unità locali comunque denominate; compete ai

soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

La Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme di cui alla citata Legge 8

Novembre 1991 n. 381 per cui sarà considerata cooperativa "a mutualità

prevalente" indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. e ciò

ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione al codice

civile così come introdotto dall'art.9 del D.L.vo 17 Gennaio 2003 n. 6.

Per quanto non disciplinato specificamente nelle normative sopra

indicate, ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., si applicano alla presente

cooperativa, in quanto compatibili, le norme delle società a

responsabilità limitata e ciò fino a quando la cooperativa si troverà nelle

situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.

Se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci adeguerà

senza indugio il presente statuto alle norme della società per azioni, in

quanto compatibili.

	La Cooperativa sarà iscritta a cura e sotto la responsabilità dell'organo	
	amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 c.c..	
	Articolo 2. Durata e adesioni.	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II: SCOPO – OGGETTO	
	Articolo 3. Scopo mutualistico.	
	La società, senza finalità di lucro e nel rispetto delle clausole di	
	mutualità di cui all'art. 2514 c.c. ha come scopo la promozione umana e	
	sociale di soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati e non,	
	attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a	
	disposizione. Essa opera attraverso la gestione di servizi socio sanitari	
	ed educativi (di cui alla lettera a) dell'art. 1 Legge 381/91).	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda, la	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza	
	fini di speculazione privata, e, ai sensi della legge 8 Novembre 1991, n.	
	381, deve perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi.	

	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo italiano.	
	Perciò, la stessa Cooperativa aderisce alla CONFEDERAZIONE	
	COOPERATIVE ITALIANE (CONFCOOPERATIVE) e ai suoi organi periferici,	
	sia provinciali che regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede	
	sociale. La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro e di servizi nonchè assistenziali.	
	Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di	
	Amministrazione con il parere consultivo del Direttore Amministrativo,	
	ove esista.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci devono essere	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Articolo 4. Oggetto sociale	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari orientati, in via	
	prioritaria, a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti o	
	comunque, giunte alla fase terminale della loro esistenza, persone	
	diversamente abili, poveri, immigrati, tossicodipendenti, donne in	
	difficoltà e più in generale adulti, giovani e minori interessati da ogni	

	forma di disagio fisico, psichico e sociale, emarginazione, esclusione	
	sociale, devianza. In relazione alle attività sopra elencate, la Cooperativa	
	può svolgere, gestire e realizzare, stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o per conti di terzi:	
	-servizi e centri di riabilitazione;	
	-strutture semiresidenziali e residenziali per anziani, diversamente abili,	
	minori, immigrati, poveri, tossicodipendenti, donne in difficoltà;	
	-attività di assistenza materiale, tutelare, infermieristica, riabilitativa,	
	medica, sociale da svolgersi sia in residenze che a domicilio e, in	
	quest'ultimo caso sia presso le famiglie che presso strutture di	
	accoglienza pubbliche e/o private, a favore di tutte le fasce deboli;	
	-attività di progettazione e gestione di iniziative di formazione	
	professionale, di stage, di tirocini, di seminari, di aggiornamento ed	
	informazione in materie socio-sanitarie ed economico-giuridiche,	
	destinate alla qualificazione di giovani in cerca di prima occupazione, di	
	disoccupati, di occupati di Enti locali e di imprese private, di Associazioni	
	e di Consorzi, in special modo se operanti nell'economia sociale;	
	-attività di studio, di ricerca e di monitoraggio su tematiche che	
	riguardano lo sviluppo del non profit in generale;	
	-attività di progettazione, informazione, consulenza per l'avvio di nuove	
	iniziative di autoimpiego mediante la creazione di impresa sociale,	
	soprattutto nel settore dei servizi assistenziali alle persone in senso lato;	
	-attività di progettazione, studio, ricerca e sperimentazione di nuovi	
	modelli di assistenza alla persona in linea con i più elevati standard	
	qualitativi richiesti, nonché di consulenza e monitoraggio sul corretto	

	utilizzo degli stessi da parte di altre imprese sociali operanti sul territorio;	
	-attività di supporto all'avvio di nuove imprese sociali mediante la	
	redazione di business plan e successiva assistenza tecnica in fase di	
	start-up di impresa;	
	- attività di progettazione di percorsi formativi a distanza mediante	
	l'utilizzo di supporti multimediali;	
	- attività di progettazione ed elaborazione di CD-ROME;	
	- attività di redazione e pubblicazione di periodici, testi e brochure di	
	carattere scientifico, sociale e sanitario attinenti all'assistenza agli	
	anziani e allo sviluppo del non profit in generale;	
	- attività di progettazione e gestione di siti Web su Internet, anche per	
	conto terzi, con particolare attenzione al mondo del non profit;	
	- attività di progettazione, coordinamento, tutoraggio, amministrazione e	
	realizzazione di iniziative e corsi di formazione professionale,	
	autofinanziati, finanziati o cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo	
	(F.S.E.), dai Ministeri, dagli Enti pubblici in generale ed anche da Enti,	
	imprese, Associazioni e Consorzi;	
	- attività di prevenzione e sensibilizzazione riguardo ai servizi a favore di	
	tutte le fasce deboli;	
	- attività di tutoraggio educativo e sostegno scolastico;	
	-centri, strutture, spazi di socializzazione socio-culturale, del tempo	
	libero e del turismo per anziani, diversamente abili, minori,	
	tossicodipendenti, poveri, immigrati, donne in difficoltà;	
	-attività di supporto e sostegno alle famiglie interessate da	
	problematiche sociali di disagio, emarginazione, devianza, effettuati	

	tanto a domicilio quanto presso la struttura della Cooperativa o presso	
	altre strutture di accoglienza;	
	-attività di segretariato sociale, consulenza psico-sociale, consulenza	
	familiare, counseling e orientamento;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, di	
	studenti ed alunni degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado,	
	finalizzata alla presa in carico delle problematiche delle persone in	
	difficoltà, con particolare attenzione alla terza età e ai diversamente abili;	
	- attività ginniche, riabilitative e di psicomotricità presso ambulatori,	
	strutture di accoglienza, ospedali, palestre e a domicilio;	
	-attività di formazione, consulenza, orientamento;	
	-attività di organizzazione di convegni, seminari, conferenze, workshop,	
	incontri culturali, manifestazioni, eventi nell'ambito socio-sanitario.	
	La Cooperativa può accordare contributi o borse di studio, anche per	
	l'estero, a giovani che abbiano attitudini per aspirare ad una migliore	
	qualificazione professionale nella gestione manageriale di imprese sociali.	
	La Cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	
	compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute	
	necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque,	
	direttamente o indirettamente attinenti al medesimo.	
	La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento, stimolando lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da	
	essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a	

	quelle sopra elencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria -	
	queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico -	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia	
	indirettamente che direttamente, attinenti alle medesime, nonchè, fra	
	l'altro, a titolo esemplificativo:	
	1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative	
	private; partecipare a gare d'appalto e stipulare altresì convenzioni con	
	Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizi da	
	queste affidati, il tutto conformemente alla normativa vigente;	
	2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	3) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici e non,	
	consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e	
	ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92, e partecipare	
	al finanziamento e allo sviluppo delle cooperative sociali.	
	TITOLO III: SOCI	
	Articolo 5. Soci ordinari.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	

	Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale. Possono essere ammessi quali soci ordinari	
	anche persone non aventi i requisiti predetti purchè in misura non	
	superiore a quella prevista dalle leggi vigenti.	
	Possono essere soci anche le persone giuridiche nei cui Statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali ai sensi dell'art. 11 della ripetuta Legge 381/91.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa.	
	Sono soci volontari le persone che prestano la loro attività gratuitamente	
	ai sensi dell'art.2) della citata legge 8.11.1991 n. 381.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	Articolo 6. Soci speciali.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dall'art. 2527,	
	terzo comma c.c. l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	

	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale	
	che non può comunque superare il quinquennio a norma del succitato	
	art. 2527, u.c. c.c.;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per	
	cento) di quella previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	

	formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476	
	del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	

	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Articolo 7. Domanda di ammissione.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con	
	quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e	
	massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui	
	all'articolo 29 del presente statuto.	
	Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:	

	documentazione riguardante le referenze lavorative, documento di	
	identità, certificato carichi pendenti e certificato penale, certificato	
	medico di idoneità ai fini della tipologia di lavoro svolto nella cooperativa.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono	
	essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del	
	comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il	
	cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale	
	ed il codice fiscale, ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal	
	Presidente del Collegio Sindacale (se esistente), nonché l'estratto	
	autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta	
	dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti	
	della Cooperativa. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo art. 5, delibera	
	entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo	
	socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e	
	nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella	
	relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente	
	articolo 6 - determini il superamento di entrambi i limiti previsti	

	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per	
	la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto	
	alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori	
	devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8. Obblighi del socio.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta precisandosi che all'atto della sottoscrizione va	
	eseguito il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della	
	quota sottoscritta (oltre all'intero sovrapprezzo di cui appresso);	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	

	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro	
	in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore eventuale rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 9. Diritti dei soci.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tale diritto non compete ai soci speciali come previsto al precedente art.	
	6	
	Articolo 10. Perdita della qualità di socio.	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 11. Recesso del socio.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Si applica dove non in contrasto con le norme specifiche che regolano la cooperativa l'art. 2473 del c.c..	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 12. Esclusione.	

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta	
	nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della	
	quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale	
	notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa	
	o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per	
	reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato	

	motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di	
	legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito	
	dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa	
	o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi	
	a cura degli Amministratori.	
	Articolo 13. Liquidazione.	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale	
	da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei	
	successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale, ma non potrà comunque essere superiore al valore	
	nominale della quota sottoscritta e rivalutata ai sensi dei citati articoli 17	
	e 20.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	

	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio	
	ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Articolo 14. Morte del socio.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data	
	del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono	
	richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.	
	L'ammissione sarà deli- berata dall'Organo amministrativo, previo	
	accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.	
	Articolo 15. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati.	

	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al	
	fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI	
	Articolo 16. Strumenti finanziari.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di	
	amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati,	
	ai sensi dell'art.2526 c.c..	
	Articolo 17. Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità	
	e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono	
	considerare:	
	1. le necessità della gestione della cooperativa;	
	2. i piani strategici della cooperativa;	
	3. le esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.	

	4. la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di	
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni	
	contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18. Elementi costitutivi.	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non	
	inferiore all'importo minimo e non superiore all'importo massimo stabiliti	
	dalla legge.	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente	
	articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	

	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili	
	e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19. Caratteristiche delle quote.	
	Le quote sono trasferibili con effetto verso la società solo con il consenso	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali	
	il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e contro il	
	medesimo il socio può ricorrere in tribunale.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Articolo 20. Bilancio di esercizio.	
	L'esercizio sociale va dal Primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.	

	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di	
	cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella	
	misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 17;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	g) la restante parte:	
	- a riserva straordinaria di cui alla lettera e) art.18;	
	- ai fondi di cui alla lettera f) dello stesso articolo.	

	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura	
	indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente	
	articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli	
	utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI: RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21. Decisioni dei soci.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione	
	degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	

	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice	
	civile.	
	Articolo 22. Assemblee.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per	
	l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci	
	e, se nominato, al collegio sindacale, con mezzi che garantiscano la	
	tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo	
	di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):	
	a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a	
	mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la	
	data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta,	
	con apposta la data di ricevimento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali	
	dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto	
	(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la	
	data di ricevimento.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti	

	gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 23. Costituzione e quorum deliberativi.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Articolo 24. Votazioni.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 25. Voto.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota	

	sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Articolo 26. Presidenza dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27. Amministrazione.	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da	
	un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci	
	in sede di nomina.	
	Ai membri del Consiglio di amministrazione non può essere riconosciuto	
	alcun compenso e, in ogni caso, l'assunzione delle cariche	
	amministrative è gratuita.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
	della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè	
	la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al	

	momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato	
	dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano	
	un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica;	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia	
	essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari	
	poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale (se nominato) sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	

	della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed	
	ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	
	gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	consiglio di amministrazione sono tenuti a far ricorso alla decisione dei	
	soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 28. Organo di controllo.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma	
	1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione	
	dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione	
	dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	
	facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed	
	all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i	

	sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono	
	avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono	
	trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399, c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai	
	dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto	
	dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle	
	adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII: CONTROVERSIE	
	Articolo 29. Clausola arbitrale.	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci	
	e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, con esclusione	

	delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, saranno devolute al giudizio di un arbitro	
	nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo	
	ove ha sede la società, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla	
	domanda, proposta su istanza della parte più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina dell'arbitro nei termini, la domanda di	
	arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più	
	diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la	
	società.	
	L'arbitro deciderà ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla	
	nomina.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per	
	tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico,	
	per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie	
	dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.L.vo 17	
	Gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30. Scioglimento anticipato.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno	
	o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31. Devoluzione patrimonio finale.	
	In caso di cessazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti	
	soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e	

	all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO IX: REGOLAMENTI - CLAUSOLE DI MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 32. Regolamenti.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Con le stesse modalità deve essere approvato, ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142, il regolamento che disciplina le	
	modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci già	
	richiamato nell'ultimo capoverso del precedente art. 3.	
	Articolo 33. Clausole di mutualità prevalente.	
	Il presente Statuto contiene le clausole di "mutualità prevalente"	
	richieste:	
	= dall'art. 2514 c.c.lett.a): prevista all'art.20,lett e),	
	= dall'art. 2514 c.c. lett.b):prevista all'art.20,lett f);	
	= dall'art. 2514 c.c. lett.c): prevista all'art. 18 u.c.;	
	= dall'art. 2514 c.c. lett.d): prevista all'art. 31.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	applica la previsione di cui all'art. 2545 octies c.c.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve	
	essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	

[illegible]

36 di 36